

STUDIO LEGALE ASSOCIATOMANCUSO PICCHIANTI ROSIGNOLIPIAZZA SAN GIOVANNI 4- 53100 SIENA – TEL. 0577/43100 – FAX 0577/530128**TRIBUNALE DI SIENA****(Magistratura del Lavoro)****Ricorso ex artt. 700 e 669 bis c.p.c.**

**MATEI CATALINA FLORINA**, nata in Romania il 8.04.1987, residente in Monteroni d'Arbia (SI), Via Centro di Radi 148 fraz. Radi, c.f. MTACLN87D48Z129F, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dal Prof. Avv. Fulvio Mancuso (c.f. **MNCFLV67B06C352S/P.E.C.** [fulviomancuso@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:fulviomancuso@pec.ordineavvocatisiena.it)) e dall'Avv. Laura Passero (c.f. **PSSLRA75C60I726Y / P.E.C.** [laurapassero@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:laurapassero@pec.ordineavvocatisiena.it)) ed elettivamente domiciliata in **Siena, Piazza San Giovanni 4, presso lo studio dei predetti difensori**, come da mandati allegati in calce al presente atto (**comunicazioni fax al n. 0577/530128**)

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro legale rappresentate pro tempore, con sede legale in 00153 Roma, Viale Trastevere 76, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri

**E NEI CONFRONTI DI**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio XII Ambito Territoriale della Provincia di Siena** (c.f. 80003960525), in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 53100



Siena, Piazza Amendola 29, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato in Firenze, Via degli Arazzieri

**oltre che nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di  
concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide  
per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per  
il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Siena

(potenziali resistenti)

premesso che

1) La ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola  
dell'infanzia e nella scuola primaria, avendo conseguito nel proprio paese  
d'origine la laurea in Scienze della formazione primaria (si precisa, come  
da certificato di matrimonio che si produce, che Iosif Catalina Florina è la  
stessa Matei Catalina Florina), regolarmente omologata in Italia (**doc.ti  
all.ti 1-1bis e 2**).

2) In particolare, la dott.ssa Matei ha conseguito il titolo in data  
14.06.2010. La ricorrente rientra dunque nella previsione di cui all'art. 14,  
comma 2ter, D.L. 216/2011 (convertito in L. 14/2012): *“fermo restando  
che le graduatorie ad esaurimento [...] restano chiuse, limitatamente ai  
docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato [...] i  
corsi di laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici  
2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle  
predette graduatorie”*.

3) **La dott.ssa Matei è in possesso del titolo abilitativo  
espressamente contemplato dalla normativa come requisito di**



eccezione al normale regime di “chiusura” delle GAE, avendo conseguito il titolo entro l'anno accademico 2010/2011. Argomentando “a contrario”, il pieno diritto della ricorrente è comprovato dalla circostanza che la giurisprudenza di merito si sta pronunciando in ordine al contenzioso promosso dai laureati SFP che abbiano ottenuto il titolo dopo l'anno accademico 2010/2011: si segnala ad esempio Tribunale di Teramo del 16.02.2015 per cui *“del tutto ingiustificata appare la discriminazione operata da tale punto di vista nell'escludere dalle Graduatorie ad Esaurimento coloro che si fossero laureati dopo la fine dell'anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il c.d. vecchio ordinamento del corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria”*.

4) Tuttavia il MIUR non ha sinora spontaneamente consentito l'accesso della docente così abilitata alle graduatorie ad esaurimento (GAE); le diffide inviate non avevano difatti alcun riscontro (**doc. all. 3**).

5) Pertanto, le immissioni in ruolo e le assegnazioni di supplenza procederanno secondo graduatorie dalle quali la ricorrente è illegittimamente esclusa, pur avendo in ipotesi maturato un punteggio maggiore rispetto ai docenti regolarmente inseriti. Il danno che la ricorrente ha subito e continua a subire è di chiara evidenza.

6) Peraltro, la dott.ssa Matei chiede l'inserimento nella III fascia delle GAE provinciali e, solo in subordine, l'inserimento nella IV fascia: deve infatti ritenersi che la normativa di riferimento istitutiva delle GAE ponga quale criterio per determinare l'ordine progressivo dei docenti, anche in conseguenza di aggiornamenti e inserimenti nell'elenco, quello del punteggio posseduto dagli stessi e, quindi, quello del merito.



7) Nessun rilievo può evidentemente avere la circostanza che tale titolo, conseguito dalla ricorrente nel suo paese d'origine, sia stato omologato nel 2014, visto che la normativa si limita a richiamare la frequenza ai corsi di laurea con conclusione del percorso di studio entro l'anno accademico 2010-2011, come risulta essere per la dott.ssa Matei. Sarebbe un'ennesima discriminazione da parte del Ministero, quella di creare arbitrariamente un ulteriore limite temporale rispetto a quello della conclusione del percorso di studio. Sul tema si possono comunque richiamare le argomentazioni del Consiglio di Stato (n. 1973/2015) a proposito dei diplomati magistrali: *“i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”*; infatti *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”*.

8) Appare dunque indiscutibile il diritto della ricorrente, in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita entro l'anno accademico 2010/2011, ad essere inserita nelle graduatorie ad



esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nell'ambito territoriale della Provincia di Siena, per il triennio 2014/2017.

Tanto premesso, Catalina Florina Matei, come sopra rappresentata e difesa,

### **ricorre**

all'Ill.mo Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

### **conclusioni**

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

**accertata e dichiarata** l'illegittimità e conseguente disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, ovvero di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto o conseguente o altrimenti connesso, nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale della Provincia di Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valevoli per il triennio 2014/2017;

**accertato e dichiarato** il diritto della ricorrente all'inserimento, a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Siena valide per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il triennio 2014/2017, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno;



**condannare** l'Amministrazione scolastica resistente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a provvedere all'inserimento della ricorrente a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo della Provincia di Siena valide per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il triennio 2014/2017, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, con conseguente diritto delle stesse ad acquisire la posizione corrispondente al punteggio maturato, oltre al conseguente diritto a partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo disciplinato dalla L. 107/2015; in ogni caso, in via subordinata, ad adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito;

**condannare** altresì la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio”

...\*\*\*...

**In via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700**

**cpc**

**- Quanto al fumus boni iuris**

Il tenore della previsione normativa non può lasciare adito a dubbi sul pieno diritto della ricorrente, in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria conseguita entro l'anno accademico 2010/2011 ad essere inserita nelle GAE, quantomeno nella fascia aggiuntiva (IV) istituita con il preciso scopo di consentire talune eccezioni al regime di chiusura delle graduatorie.



- Quanto al periculum in mora

L'urgenza del riconoscimento del diritto di inserimento in GAE è di facile evidenza e risiede per la ricorrente nella possibilità concreta di ottenere una immissione in ruolo.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, è dettata dalla mancanza oggettiva di tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente all'inserimento in GAE.

Le more di un procedimento ordinario, stante il piano governativo “La buona scuola” in fase di attuazione, determinerebbero un pregiudizio irreparabile ed una evidente perdita di chances senza possibilità di alcun rimedio, data l'imminente eliminazione delle graduatorie ad esaurimento prevista dal Governo a fronte dell'immissione in ruolo di tutti coloro che risultano iscritti.

Da ciò discende la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, tenuto conto che i tempi di un giudizio a cognizione ordinaria potrebbero provocare l'emissione di una sentenza inidonea ad assicurare alle ricorrenti l'effettività del diritto vantato.

Si consideri inoltre che la prospettiva concreta della stabilizzazione lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, dopo anni di precariato, incide inevitabilmente sulle prospettive di vita della ricorrente e sulla realizzazione compiuta della sua personalità e delle sue esigenze familiari e personali, oltre che sull'aspetto reddituale.

**Tutto ciò premesso si fa istanza**



affinché l'Ill.mo Tribunale di Siena, in funzione di Giudice del Lavoro, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, Voglia emettere, con decreto et inaudita altera parte o con ordinanza previa comparizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'Amministrazione resistente, disponendo l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e connessi elenchi per il sostegno, formate nell'ambito territoriale della Provincia di Siena per il triennio 2014/2017, in base al punteggio spettante.

Si producono: 1) attestazione titolo abilitante e omologa; 2) certificato di matrimonio; 3) diffide inserimento GAE.

*Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, così come modificato dal D.L. n. 98 del 6.07.2011, si dichiara che la presente procedura è esente. Per reddito del ricorrente inferiore ad € 34.585,23=.*

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA IN VIA TELEMATICA**

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi tradizionali risulterebbe materialmente impossibile, stante la necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati, ossia nei confronti di tutti i docenti che risulterebbero scavalcati nelle graduatorie dall'inserimento delle ricorrenti;

i sottoscritti difensori

fanno istanza



affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare la notifica ex art. 151  
cpc a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del M.I.U.R.

Siena, 15 maggio 2017.

(Prof. Avv. Fulvio Mancuso)

(Avv. Laura Passero)

